



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara
e ne forma parte integrante e sostanziale**

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELLA EX CASERMA
CARABINIERI "P. RAGNI", SEDE DEL COMANDO
DELLA POLIZIA PROVINCIALE, VIA VENEZIA N. 4 -
RAVENNA - 2° STRALCIO – CUI L00356680397202200020 -
CUP J62H22002600003 - CIG**

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 DURATA	12
3.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE).....	12
3.3 REVISIONE PREZZI	14
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	18
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	22
7. AVVALIMENTO.....	23
8. SUBAPPALTO	25
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	27
10. GARANZIA PROVVISORIA	28
11. SOPRALLUOGO.....	30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	31
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	32
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	33
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	35
15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	37

Documento firmato digitalmente



15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	39
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	39
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	40
16.	OFFERTA TECNICA.....	42
17.	OFFERTA ECONOMICA	47
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	48
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	52
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	53
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	55
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	55
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	55
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	56
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	56
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	57
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	59
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	59
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	61
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	62
27.	ACCESSO AGLI ATTI	62
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	63
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	63
30.	ALTRE PRESCRIZIONI	63
31.	ALLEGATI	64

Documento firmato digitalmente



PREMESSE

Con **Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. _____ del ____/____/2024**, questa Amministrazione ha deciso di affidare il seguente appalto: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELLA EX CASERMA CARABINIERI "P. RAGNI", SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE, VIA VENEZIA N. 4 - RAVENNA - 2° STRALCIO – CUI L00356680397202200020 - CUP J62H22002600003”

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento del contratto oggetto dell'appalto, questa Amministrazione aggiudicatrice, con la determina di cui sopra ha indetto una procedura di gara per l'appalto di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 e dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (successivamente denominato Codice) da aggiudicarsi mediante procedura aperta, per lavori a misura (art. 5, comma 1 lett.a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023), lavori in economia, costi della sicurezza e costi della manodopera, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. c) e dell'art. 71 del predetto Decreto e delle altre normative in materia di pubblici appalti di lavori, nonché di quanto contenuto nel bando, nel presente disciplinare e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e negli altri atti di gara inerenti all'appalto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi Codice).

Il luogo di svolgimento del lavoro è: Ravenna

CUP J62H22002600003

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



CIG _____

CPV 45453000-7- Lavori di riparazione e ripristino

Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, acquisito con protocollo PG 27374 del 03/10/2024.

Il progetto esecutivo è stato approvato con l'Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 15/10/2024.

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Arch. Giovanna Garzanti, nominato con Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 198 del 20/02/2023, ggarzanti@mail.provincia.ra.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale. La piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito). Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Documento firmato digitalmente



La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico. Ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

Documento firmato digitalmente



- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) **A1** Dichiarazione di partecipazione;
- e) **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE;
- f) **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice;
- g) **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese;
- h) **A5** Attestazione di avvalimento;
- i) **A6** Dichiarazioni per reti di imprese;

Documento firmato digitalmente



- j) **A7** Dichiarazione quote RTI costituito;
- k) **A8** Autodichiarazione possesso requisiti;
- l) Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- m) Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- n) Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 10 giugno 2020;
- o) Elaborati di progetto;
- p) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili ai seguenti indirizzi <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.provincia.ra.it/bandigara> e sulla Piattaforma al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER, previa registrazione, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO DUNQUE AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione è recapitata, nei modi sopra indicati, a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell'art. 58 del Codice e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, **non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali** in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

L'appalto ha per oggetto l'intervento così individuato: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELLA EX CASERMA CARABINIERI "P. RAGNI", SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE, VIA VENEZIA N. 4 - RAVENNA - 2° STRALCIO – CUI L00356680397202200020 - CUP J62H22002600003"

Più nel dettaglio l'appalto ha per oggetto la esecuzione di ogni opera principale ed accessoria, nessuna esclusa, salvo che ciò non sia espressamente indicato Capitolato, necessaria ad eseguire i lavori di "Riqualificazione edilizia e impiantistica della ex caserma carabinieri "P. Ragni" sede del comando della Polizia Provinciale" sito in via Venezia n. 4 a Ravenna.

In via generale, i lavori consistono nella bonifica di locali ammalorati e attualmente inutilizzati al fine di realizzazione nuovi locali a servizio dell'attività operativa del Comando di Polizia- quali spogliatoi, sala riunioni, sala ristoro locali di deposito e nuovi locali uffici-, nonché in mirate opere di consolidamento strutturale e di adeguamento delle componenti impiantistiche elettriche, termiche e idrico-sanitarie funzionali ai nuovi locali e alle nuove esigenze distributive.

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Come meglio specificato nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, **l'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, ammonta ad Euro 432.610,79** così come meglio riepilogato:

- Euro 411.349,23 quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta;
- Euro 15.000,00 quali lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 6.261,56 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è pari a Euro 411.349,23 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo posto a base di gara ribassabile comprende il costo della manodopera che ammonta a Euro 112.053,71 pari al 27,241% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice.

Come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del Codice, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL per i dipendenti del settore Edile Artigiano e delle Piccole Medie Imprese

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Documento firmato digitalmente



L'appalto è finanziato da avanzo destinato investimenti.

Si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto sono inserite nel capitolato speciale d'appalto.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

3.1 DURATA

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 369 (trecentottosessantanove) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014 ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al Codice :

Documento firmato digitalmente



Tabella 1

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo totale a base di gara	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA			
				Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile (sì/no)	
Lavorazioni in edifici civili e industriali	OG1	159.713,27	36,918	PREVALENTE	SI	SI	Nel limite complessivo del 49,9 % delle lavorazioni della categoria prevalente
Finiture opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	59.374,11	13,725	SCORPORABILE	NO	SI	100
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	64.772,43	14,972	SCORPORABILE	NO	SI	100
Impianti termici e di condizionamento	OS28	69.800,75	16,135	SCORPORABILE	SI	SI	100
Impianti interni elettrici, telefonici e televisivi	OS30 - SIOS	78.950,23	18,250	SCORPORABILE SIOS	SI	SI	100
TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E COSTI PER LA MANODOPERA		432.610,79	100,000				

In base a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria prevalente OG1 con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

All'interno della categoria OG1 è ricompresa la lavorazione riconducibile alla categoria:

OS3 (impianti idrico-sanitari) per l'importo di netti € 36.648,74 che non rileva ai fini della qualificazione in quanto di importo inferiore al 10% e a € 150.000,00 e pertanto non definibile "opere scorporabili".

Sono inoltre presenti le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie scorporabili: OS6 – OS7 – OS28 – OS30 SIOS.

Documento firmato digitalmente



Sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico - professionale si rimanda al successivo punto 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 al Codice.

3.3 REVISIONE PREZZI

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 60 del Codice e dell'art. 25 del Capitolato speciale.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice:

- indici sintetici di costo di costruzione

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 5 e 6 del Capitolato speciale le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, è pari ad € 519.132,95 al netto di Iva
così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo	432.610,79
importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	86.522,16
Valore globale stimato	519.132,95

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Documento firmato digitalmente



I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Documento firmato digitalmente



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Documento firmato digitalmente



Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (attività che sono o potrebbero essere presenti nel presente appalto) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **FVOE**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Documento firmato digitalmente



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Si premette che nell'ambito della presente procedura si ritiene di aderire all'interpretazione sostenuta da T.R.G.A. Bolzano, 6 marzo 2024, n. 62 in merito alla permanente vigenza dell'art. 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014.

- a) Per quanto riguarda la **categoria prevalente OG1**:
- si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione nella categoria **OG1 con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere**. Si puntualizza che, trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.
- Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per le lavorazioni della categoria prevalente, potrà dichiarare la volontà di subappalto delle stesse, entro i limi massimi di legge (**subappalto c.d. "facoltativo"**).
- b) per quanto riguarda le categorie scorporabili **OS6 e OS7**:
- si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione nelle categorie OS6 e OS7 con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

Si precisa che il possesso dei requisiti per le categorie scorporabili OS6 e OS7, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle categorie predette, tramite i requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

- i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui alla TABELLA A dell'allegato II.12 al Codice.

Documento firmato digitalmente



- ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- iii. adeguata attrezzatura tecnica.

In tal caso occorre utilizzare l'Allegato **A8 “Autodichiarazione possesso requisiti”**.

Tali categorie, nella presente procedura, vengono considerate “a qualificazione” non obbligatoria essendo tale anche ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. 47/2024 convertito nella Legge 80/2014.

Pertanto, le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'operatore economico anche se privo della relativa qualificazione.

In tal caso, ai sensi dell'art. 30 comma 1 secondo periodo dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili OS6 e OS7 non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con facoltà, di subappaltarla ai sensi di legge.

- c) per quanto riguarda le categorie scorporabili **OS28 e OS30 SIOS**:
 - si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 SIOS con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere.

Si precisa che il possesso dei requisiti per le categorie scorporabili OS28 e OS30 SIOS, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nelle categorie predette, tramite i requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

- i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie predette di cui alla TABELLA A dell'allegato II.12 al Codice.

Documento firmato digitalmente



- ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- iii. adeguata attrezzatura tecnica.

In tal caso occorre utilizzare l'Allegato A8 “Autodichiarazione possesso requisiti”.

Tali categorie, nella presente procedura, vengono considerate a qualificazione obbligatoria essendo tali anche ai sensi dell'art. 12 comma 2, lett. b) del D.L. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 e quindi **non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.**

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OS28 e OS30 SIOS dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto “qualificatorio”).

In tal caso l'operatore economico dovrà possedere una certificazione SOA nella categoria prevalente “capiente” anche per l'importo della categoria scorporabile per la quale si intenda qualificarsi tramite sub appalto qualificatorio ai sensi dell'art. 30 comma 1, secondo periodo, dell'allegato II.12 al Codice.

Si precisa che per le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS28 e OS30 SIOS l'operatore economico può qualificarsi anche tramite il possesso dell'attestazione SOA, o tramite autodichiarazione dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, nella categoria OG11 con almeno la classifica I. Ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 21 dell'allegato II.12 al Codice.

Si evidenzia, infine, che le imprese esecutrici (appaltatrice e subappaltatrice) delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS28 e OS30 SIOS devono essere in possesso dei requisiti di abilitazione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del D.M. sopracitato, così come stabilito dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

Documento firmato digitalmente



Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisito di qualificazione

- a) Il requisito di cui al punto 6.2 relativo al possesso dell'attestazione SOA, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Documento firmato digitalmente



Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al punto 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisito di qualificazione

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere quindi soddisfatto dal consorzio medesimo.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito di qualificazione è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Documento firmato digitalmente



Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 comma 11 del codice per le lavorazioni appartenenti alla categoria alla categoria scorporabile OS30 SIOS, essendo opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici** ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di qualificazione** di cui al punto 6.2 relativamente **alla lavorazione appartenente alla categoria prevalente OG1 e alle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OS6, OS7, OS28** e/o per migliorare l'offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Documento firmato digitalmente



Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso della relativa qualificazione solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale qualificazione è richiesta.. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulta possibile l'individuazione dei mezzi e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recano clausole generiche quali ad esempio *“Si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente o si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*

Poiché l'art. 104 comma 1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non è ammesso il soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della

Documento firmato digitalmente



richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 Codice e del presente Disciplinare di gara e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i./consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del **DGUE** e dell'allegato A5. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite del 49,9% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente così come previsto dall'art. 119, comma 1 Codice.

Le categorie scorparabili sono liberamente subappaltabili.

Documento firmato digitalmente



SUBAPPALTO FACOLTATIVO:

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, nel DGUE e nella Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente, la volontà di ricorrere al subappalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

SUBAPPALTO QUALIFICATORIO:

L'operatore economico che, con riferimento ai requisiti richiesti per le categorie scorporabili, intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato a dichiarare in sede di partecipazione alla gara, nel DGUE e nella Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente, **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alle categorie scorporabili per la quale non possieda i requisiti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste

Si precisa che, nel caso si faccia ricorso al c.d. "subappalto qualificatorio" per soddisfare i requisiti di qualificazione prescritti al punto 6.2 del presente disciplinare, non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda fare ricorso in caso di aggiudicazione, né quindi la produzione del DGUE da parte di questi ultimi.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

Documento firmato digitalmente



I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2015 [c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania di cantieri; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;] dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice e dell'articolo 24 del Capitolato speciale, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur sub appaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a adempiere agli impegni predetti. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che l'operatore economico dichiari di accettare, in sede di presentazione dell'offerta, nell'ipotesi di risultato aggiudicatario i seguenti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ed in particolare che:

- è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 commi 8 e 9 e dell'art. 50, comma 6 del Codice;

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



- nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali:

- l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania di cantiere;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

- la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che tale previsione è inserita nel Capitolato Speciale d'appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo **pari a € 4.326,11** così come stabilito all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'appalto.

Non sono previste le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice trattandosi di appalto sottosoglia.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Provincia di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007 indicando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

Documento firmato digitalmente



La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La stazione appaltante accede ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

L'operatore economico presenta una **garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente**, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

Documento firmato digitalmente



- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, **oltre da chi sottoscrive l'offerta**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE** alcuna visita ai luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

I concorrenti dovranno comunque allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia della ricevuta relativa al pagamento del contributo ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER secondo le modalità specificate al punto 2 del presente Disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno / /2024 a pena di esclusione.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del

Documento firmato digitalmente



concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Documento firmato digitalmente



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'articolo 9 del presente bando.

Documento firmato digitalmente



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 (Allegato A1);
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.2 (Allegati A2 ed **(eventuale)** A3)
- 3) **(eventuale)** procura;
- 4) garanzia provvisoria
- 5) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 (Allegato A5);
- 6) **(eventuale)** documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 (Allegati A4, A6, ed A7);
- 7) **(eventuale)** autodichiarazione possesso requisiti (Allegato A8)

Documento firmato digitalmente



- 8) contributo Anac;
- 9) modello dichiarazione sostitutiva;
- 10) attestazione assolvimento imposta di bollo;
- 11) relativamente alla categoria prevalente OS8 - copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione della Domanda di partecipazione, da cui risulti la qualificazione per la categoria predetta, con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere;
Qualora l'operatore economico non intenda subappaltare le categorie scorporabili OS6, OS7, OS28 e OS30 SIOS dovrà produrre copia conforme all'originale del certificato SOA o autodichiarazione di possesso del requisito di cui trattasi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, utilizzando l'apposita sezione della Domanda di partecipazione, da cui risulti la qualificazione per le categorie predette.
Si precisa che il possesso dei requisiti esclusivamente per le categorie scorporabili OS6, OS7, OS28 e OS30 SIOS, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, oltre che dalla attestazione SOA nella categoria predetta, tramite i requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice (punto 6.2 lettera b del presente Disciplinare) utilizzando l'allegato A8;
- 12) **(eventuale)** elenco soci dal quale evincere che la consorziata esecutrice nominata sia socia del consorzio
- 13) **(eventuale)** Documento riportante dati personali da sottrarre all'accesso di terzi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A1 da bollare ai sensi di legge**.

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del d.lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

Documento firmato digitalmente



domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, del valore di € 16,00, l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- **tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**

Oppure

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

Oppure

- **mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA>**

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER la ricevuta di pagamento elettronico (copia scansionata del MOD. F24 quietanzato e relativa ricevuta di addebito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o pagoPA senza necessità di sottoscrizione digitale) ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Documento firmato digitalmente



15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Con il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma SATER, e l'Allegato A2 "Dichiarazioni Integrative" l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Il DGUE presente su SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e al comma 4 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione (non automatica) di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Documento firmato digitalmente



Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice (RTI **costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE**) **per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.**
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici** indicate, **compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. d)** del Codice, **deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti**, **compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.
- Nel caso **di avvalimento**, **deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente** o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

- **i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) Codice** **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice;

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3 e comma 4. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici

Documento firmato digitalmente



che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente **l'allegato A3**;

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni, di cui all'art. 104 del Codice, sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e compilando preferibilmente il modello **allegato A5**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento contenuta nel predetto Allegato A5;
- 2) il contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

Il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara)

Documento firmato digitalmente



15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, conformemente all'**Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente utilizzando preferibilmente l'**Allegato A4**, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:
 1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

Documento firmato digitalmente



3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione di cui al punto 3.

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. n.5/2009, vengono prodotti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

Documento firmato digitalmente



- c. la percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'**allegato A6** (o autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese già aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'**allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' **allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Documento firmato digitalmente



a pena di esclusione.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei lavori offerti
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata;
- d) (eventuale in caso di indicazione di un diverso CCNL da quello riportato al punto 3) dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria.

La relazione, di cui al punto a), contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

Si precisa che ciascun documento dovrà essere in **formato pdf/A**, firmato digitalmente e non dovrà avere dimensioni **superiori a 20 Mb**;

1) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui al sub elemento di valutazione A1 – Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

2) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui al sub elemento di valutazione A2 – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**.

Documento firmato digitalmente



composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

3) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui al sub elemento di valutazione A3) – Gestione degli imprevisti durante l'esecuzione dei lavori

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

4) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione B) – Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

5) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui all'elemento di valutazione C) – Pulizia dei locali

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da

Documento firmato digitalmente



non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

6) Elemento di valutazione D – Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione predetta, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, firmata digitalmente, che attesta il possesso della certificazione di Responsabilità sociale ed etica SA 8000 e copia fotostatica della certificazioni predetta, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto

7) Sub elemento di valutazione E1 – Criteri premiali Criteri premianti per l'affidamento dei lavori : possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

La Commissione attribuirà un coefficiente pari a uno se l'operatore economico risulti in possesso della certificazione predetta, diversamente attribuirà un coefficiente pari a zero. Il legale rappresentante dell'operatore economico presenta una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, firmata digitalmente, che attesta il possesso di una registrazione EMAS o, in alternativa, una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 e copia fotostatica di una delle certificazioni predette, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto

8) Relazione descrittiva che illustri i contenuti di cui al sub elemento di valutazione E.2 – Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

Per il predetto elemento, la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base di una **relazione descrittiva**, composta da non più di n. 2 facciate in formato A4, con eventuali allegati, in numero illimitato, composti ognuno da non più di una cartella grafica (una facciata) in formato non superiore ad A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative,

Documento firmato digitalmente



senza oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Tale relazione deve essere scritta con carattere ARIAL, altezza 11 punti, paragrafo interlinea singola, margini superiori e inferiori di 2,5 cm, destro e sinistro di 2 cm.

Si precisa che:

- **La mancata presentazione nella busta “Offerta tecnica” delle predette relazioni descrittive, comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a zero per ciascuna relazione mancante**
- **non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a zero;**
- **nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l’esclusione;**
- **qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina ed indice, riportate su facciate singole e per un massimo di due per ogni relazione, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto;**
- **ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate superiore a quello massimo consentito la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al punto 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate richieste dalla stazione appaltante e soprariportate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quella massima ammessa saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente, si impegna, nella domanda di partecipazione, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso sia aggiudicatario.

Documento firmato digitalmente



L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta, al netto di iva, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza e i lavori in economia;**
- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione al presente appalto ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice;

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi sino alla terza cifra decimale.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Documento firmato digitalmente



Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

➤ **Elemento A) Elementi qualificanti nell'esecuzione dei lavori – max punti 40**

Tale elemento è finalizzato a valutare il miglioramento della qualità della gestione della commessa.

➤ **Sub-elemento A.1) Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento – max punti 15**

Con riferimento al presente subcriterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- o idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto;
- o adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative;
- o specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del Responsabile di commessa, del Capocantiere e del Direttore tecnico);
- o modalità di gestione, archiviazione, e rendicontazione digitale, della documentazione attestante il rispetto dei CAM ai sensi del D.M. 23.10.2022 e s.m.i., le metodologie per il monitoraggio dello stato di avanzamento, anche attraverso la presenza costante di un esperto CAM in Edilizia registrato CEPAS ai sensi delle ISO/IEC 17024 e la

Documento firmato digitalmente



redazione di una relazione finale sui prodotti/componenti utilizzati in cantiere e macchine operatrici e tutto quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2022.

➤ **Sub elemento A.2) Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni – max punti 15**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- o efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative, al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative;
- o modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative;
- o procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori;
- o misure che si intendono adottare per consentire la continuità della funzione operativa del comando di Polizia Provinciale, nonché le misure organizzative proposte idonee a ridurre al minimo i livelli di rumorosità e le emissioni di polvere nelle aree adiacenti ai luoghi oggetto di intervento;
- o accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifiuti;
- o modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento.

Sub-elemento A.3) Gestione degli imprevisti durante l'esecuzione dei lavori – max punti 10

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:

- o capacità dell'appaltatore di reagire agli imprevisti anche attraverso la presentazione di proposte risolutive e di un confronto con la DL per garantire il proseguo dei lavori senza ripercussioni sui tempi;
- o modalità di approccio ed analisi di eventuali imprevisti relativi allo svolgimento dei lavori per l'opera in oggetto quali, ad esempio, imprevisti di natura tecnica, guasti a carico di macchinari ed attrezzature, problematiche di vario genere connesse alla gestione del personale, dei tempi, delle forniture, ecc.;
- o modalità di risoluzione dell'imprevisto e determinazione di nuove priorità di intervento per rispettare i tempi di contratto e valutazione degli scostamenti dal piano di lavoro in vigore.

➤ **Elemento B) Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere max punti 15**

Tale elemento è finalizzato a valutare le modalità e le procedure che l'impresa intende adottare in relazione alla salute e sicurezza del lavoro e alla gestione socialmente responsabile del cantiere:

Documento firmato digitalmente



Sarà valutata la coerenza delle misure aggiuntive previste nel il PSC, l'effettiva cantierabilità delle stesse e l'efficacia per la maggior sicurezza dei lavoratori. Qualora le misure aggiuntive siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà dare conto elaborando un mirato Layout di Cantiere e una Relazione tecnica nella quale precisare le motivazione dei dispositivi proposti e come tali misure di sicurezza si coordinano con il PSC di progetto.

Sarà inoltre valutata la modalità di controllo degli accessi al cantiere e di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere e le modalità di agevolazione della verifica di idoneità del personale presente in cantiere da parte della Direzione lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche mediante strumenti informativi digitali

Tale elemento dovrà essere esplicitato con relazione illustrativa e un Layout di cantiere, come sopra definiti.

➤ **Elemento C) Pulizia dei locali – max punti 5**

Tale criterio è finalizzato a valutare le modalità di pulizia dei locali a lavori ultimati che l'impresa intende adottare al fine di renderli pienamente fruibili da parte dell'utenza scolastica

Saranno valutate le modalità di esecuzione della pulizia dei locali interessati dai lavori, sia grossolana in prima battuta che di fino in seconda e ultima battuta, compresa la medesima pulizia di tutti i locali circostanti utilizzati, anche solo di passaggio, da parte dell'impresa appaltatrice. La pulizia di tali locali dovrà consentire di renderli pienamente fruibili in sicurezza da parte dell'utenza scolastica a lavori ultimati.

➤ **Elemento D) Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente – max punti 5**

Tale criterio è finalizzato a valutare il possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA 8000 o equivalente rilasciata da organismi per la certificazione qualificati.

La commissione giudicatrice valuterà positivamente il possesso da parte del concorrente della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA 8000 o equivalente rilasciata da organismi per la certificazione qualificati. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.

Il coefficiente sarà attribuito secondo lo schema seguente:

- 1) pari a 1 = in caso in cui il singolo concorrente o, in caso di ATI, sia il mandatario che almeno uno dei mandanti, posseggano il requisito;
- 2) pari a 0.5 = nel caso in cui, in caso di ATI, il solo mandatario possenga il requisito;

Documento firmato digitalmente



- 3) pari a 0.3 = nel caso in cui, in caso di ATI, almeno uno dei mandanti possieda il requisito;
- 4) pari a 0 = nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito.

➤ **Elemento E) Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – max punti 15**

Tale elemento è finalizzato a valutare proposte migliorative che l'impresa intende presentare in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.

➤ **Sub-elemento E.1) Criteri premiali Criteri premianti per l'affidamento dei lavori : possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i – max punti 5**

Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base alla capacità del concorrente di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001, in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.

Il coefficiente sarà attribuito secondo lo schema seguente:

- 1) pari a 1 = in caso in cui il singolo concorrente o, in caso di ATI, sia il mandatario che almeno uno dei mandanti, posseggano il requisito;
- 2) pari a 0.5 = nel caso in cui, in caso di ATI, il solo mandatario possieda il requisito;
- 3) pari a 0.3 = nel caso in cui, in caso di ATI, almeno uno dei mandanti possieda il requisito;
- 4) pari a 0 = nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito.

Documento firmato digitalmente



➤ **Sub-elemento E.2) Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. - max punti 10**

Saranno valutate le migliori prestazioni delle singole componenti edilizie da utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori in riferimento a quanto definito al punto 2.5 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i. – Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione.

Per tale elemento dovrà essere esplicitata una relazione illustrativa ai sensi del punto 3.2.3 del D.M. 23 giugno 2022, che evidenzia le caratteristiche migliorative dei materiali proposti dal punto di vista delle prestazioni ambientali (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.), allegando una tabella riassuntiva con indicata: la voce di computo del materiale e la relativa quantità, la percentuale di materie riciclate prevista al punto 2.5 dal DM 23.06.2022, la percentuale del materiale proposto con indicati nome marca e certificazione. In caso di aggiudicazione dovranno essere fornite tutte le schede tecniche comprovanti quanto dichiarato prima della stipula del contratto.

OFFERTA ECONOMICA

➤ **Elemento F) Ribasso percentuale – max punti 20**

Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			Fattori Ponderali
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI			Punteggio massimo
Offerta Tecnica			
Elementi di natura qualitativa			
A			Punti 40
A. 1			Punti 15
A. 2			Punti 15
A. 3			Punti 10

Documento firmato digitalmente



B	Modalità e procedure riguardo la sicurezza del cantiere		Punti 15
C	Pulizia dei locali		Punti 5
D	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.		Punti 5
E	Proposte migliorative in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 e s.m.i.		Punti 15
	E.1	Criteri premianti per l'affidamento dei lavori : possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.2.1 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 5
	E.2	Criteri premianti per l'affidamento dei lavori: prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione di cui al punto 3.2.3 del D.M. 23.06.2022 e s.m.i.	Punti 10
Offerta Economica			
F	Ribasso percentuale		Punti 20
TOTALE PUNTI			Punti 100

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il relativo punteggio di cui al punto precedente, è attribuito un coefficiente sulla base del “Metodo aggregativo – compensatore”, mediante la seguente formula:

$$P_i = (A1_i * 15 + A2_i * 15 + A3_i * 10 + B_i * 15 + C_i * 5 + D_i * 5 + E1_i * 5 + E2_i * 10)$$

Dove:

P_i è il punteggio complessivo dell'offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo;

A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}, B_i, C_i, e E_{2i} sono i coefficienti attribuiti al concorrente i-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi A1, A2, A3, B, C e E2 dopo l'esecuzione del confronto a coppie di seguito descritto;

D_i e E_{1i} sono i coefficienti (0 o 1) attribuiti al concorrente i-esimo nei rispettivi elementi e sub-elementi D e E1 dopo l'esecuzione della verifica del possesso delle certificazioni previste;

Documento firmato digitalmente



Come sopra accennato, per la valutazione degli elementi e sub-elementi di natura **qualitativa** (**A1, A2, A3, B, C, e E2**) **relativi all'offerta tecnica** si procederà a determinare i coefficienti variabili tra 0 ed 1 con il criterio del confronto a coppie e precisamente, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri.

Per ogni elemento e sub-elemento, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F
A					
B					
C					
D					
E					

Al termine dei confronti si attribuiscono i coefficienti sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente riparametrato conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti.

Documento firmato digitalmente



18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, con la seguente modalità:

$$P_{2i} = F_i \cdot 20$$

- F_i è il coefficiente compreso tra 0 ed 1 relativo all'elemento di valutazione F in riferimento al ribasso offerto dal concorrente i -esimo, calcolato con le seguenti modalità:

$$F_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

- R_i = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo;
- $R_{\max}$ = valore del ribasso percentuale offerto più conveniente tra tutti quelli offerti.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_{1i} + P_{2i}$$

dove

P_i = totale punteggio del concorrente i -esimo

P_{1i} = punteggio del concorrente i -esimo relativo all'offerta tecnica

P_{2i} = punteggio del concorrente i -esimo relativo all'offerta economica

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Documento firmato digitalmente



La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna il giorno **___/___/2024 alle ore 09:30**. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara>.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Un Seggio di Gara costituito dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio - Responsabile Unico di progetto o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna di cui uno segretario verbalizzante, accede nella prima seduta pubblica, attraverso la piattaforma telematica SATER, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta, tecnica ed economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le convocazioni della commissione giudicatrice predetta sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara>.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza. La commissione giudicatrice procede poi, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta sulla busta “offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa “**Metodo aggregativo – compensatore**”, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e

Documento firmato digitalmente



all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato agli operatori economici concorrenti ($P_i = P1_i + P2_i$) e ne redige, infine, la graduatoria

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Documento firmato digitalmente



23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In ogni caso prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. A tal fine si precisa che potranno essere richieste, in particolare, indicazioni in ordine al tipo di CCNL applicato dall'impresa ed alle relative tabelle retributive di riferimento, nonché ulteriori precisazioni in merito al monte ore stimato per la realizzazione delle opere, il costo orario individuato per le diverse figure coinvolte, nonché l'eventuale necessità di procedere con nuove assunzioni rispetto al numero di dipendenti in forze al momento di presentazione dell'offerta.

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; in difetto, la Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Documento firmato digitalmente



E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del Contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un

Documento firmato digitalmente

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it



soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, ed inclusa nella documentazione amministrativa. Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno della suddetta documentazione, documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi, evidenziare chiaramente tali circostanze in uno specifico file a parte, il tutto al fine di agevolare le operazioni di eventuali oscuramenti che la stazione appaltante dovrebbe fare in caso di accesso alla documentazione di gara da parte di terzi (punto 12 articolo 15).

In mancanza di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della documentazione amministrativa.

Documento firmato digitalmente



28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna.

Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente link per la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare.

30. ALTRE PRESCRIZIONI

- Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, se rientrano tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.
- Il pagamento del corrispettivo a fronte dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.;
- Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, **a costituire e consegnare una polizza di assicurazione** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per essa al Responsabile Unico del Progetto, copia della suddetta polizza assicurativa conforme allo schema tipo approvato dalla normativa con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve prevedere le seguenti coperture assicurative:

Documento firmato digitalmente



- PARTITA 1 – OPERE: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A.;
- PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in Euro 312.200,00
- PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in Euro 312.200,00
- RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad Euro 500.000,00.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all'art. 124 del Codice.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il Codice, la L. 241/1990, e le altre normative in materia di pubblici appalti.
- Il bando di gara è pubblicato a livello nazionale ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, all'albo Pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati dai lavori. Tutta la documentazione è pubblicata sul profilo committente della Provincia di Ravenna, tramite link ipertestuale di collegamento alle piattaforme digitali di Sater e della BDNCP.

31. ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **A1** Dichiarazione di partecipazione
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese
- **A5** Attestazione di avvalimento
- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito
- **A8** Autodichiarazione possesso requisiti

Documento firmato digitalmente



- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

Ravenna, 25, ottobre 2024

Per il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dott. Ing. Marco Conti

Il Dirigente del Settore Viabilità

Dott. Ing. Paolo Nobile

Documento firmato digitalmente